

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI FERRARA

VADEMECUM PER IL PCT
SEZIONE 4

RILASCIO COPIE
ED ACCESSO ALLE
CANCELLERIE

SOMMARIO

4.1.	RILASCIO DI COPIE DEI PROVVEDIMENTI DIGITALI DEI GIUDICI.....	2
4.2.	IL FASCICOLO TELEMATICO: CONSULTAZIONE.....	3
a.	Consultazione dello storico (libera).....	3
b.	Il fascicolo telematico – Consultazione dei provvedimenti (previa autenticazione)...	3
4.3.	ACCESSO ALLE CANCELLERIE E CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO	4
4.4.	VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI	4

4.1. RILASCIO DI COPIE DEI PROVVEDIMENTI DIGITALI DEI GIUDICI.

Si prende atto che a norma del recente DL 24/06/14 art.52 c.1 lett.a “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.” Inoltre, ai sensi del c.2 stesso articolo: “Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all’articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all’articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Nel rilasciare copia cartacea di atti processuali digitali (che siano nativi tali o meno) depositati nel fascicolo telematico, il Cancelliere, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi degli artt.743 c.p.c. e ss, inserisce la seguente dicitura: "copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria. Si attesta il deposito in data ... e la sottoscrizione con firma digitale da parte del giudice".

4.2. IL FASCICOLO-TELEMATICO: CONSULTAZIONE

a. CONSULTAZIONE DELLO STORICO (LIBERA)

Lo storico del fascicolo telematico è visionabile:

- a. attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<http://pst.giustizia.it/PST/>) (sezione "*consultazione pubblica dei registri*");
- b. attraverso il Punto di Accesso (www.accessogiustizia.it).

In entrambi i casi, la consultazione è gratuita e libera, senza autenticazione.

b. IL FASCICOLO TELEMATICO - CONSULTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI (PREVIA AUTENTICAZIONE)

Invece, i provvedimenti telematici evidenziati da detto storico sono consultabili - sempre nelle due modalità sopra indicate - attraverso autenticazione forte (*smart card o token di firma digitale*).

4.3. ACCESSO ALLE CANCELLERIE E CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO

Poiché le parti, i difensori, i CTU hanno modo di consultare on line, 24 ore su 24, il proprio fascicolo telematico, con i provvedimenti digitali in esso contenuti, nonché di avere cognizione dello stato della causa con la stessa continuità (rinvii, scioglimenti riserve ecc.), è oltremodo opportuno che l'accesso alle cancellerie sia funzionale e limitato alle sole residuali attività per le quali rimanga strettamente necessaria la presenza fisica del cancelliere (ad es. eventuale richiesta di copie cartacee, e eventuali depositi cartacei).

Si evidenzia che, per effetto del DL 90/14 l'orario minimo di apertura al pubblico delle cancellerie è stato portato a tre ore quotidiane, proprio nell'ottica di decremento della gestione cartacea del processo civile

4.4. VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Gli atti depositati telematicamente ed i relativi allegati non vengono stampati dalla cancelleria, in quanto ha valore legale di originale il solo documento telematico.

Tali atti saranno, come detto, in ogni caso consultabili in via telematica dal PdA o dal Portale dei Servizi Telematici Nazionale ed è possibile procedere a libera stampa degli stessi per uso studio.